



*Assessorato regionale del Lavoro, della
Previdenza Sociale, della Formazione
Professionale e dell'Emigrazione*

Dipartimento regionale della formazione professionale

CAPITOLATO TECNICO

Servizi per l'individuazione di un Organismo intermedio cui affidare la gestione della sovvenzione globale ex art. 42 Reg. (CE) n. 1083/2006 finalizzata alla realizzazione di interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

Premessa e base giuridica

Il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo dell'Obiettivo Convergenza della Regione Siciliana per il periodo 2007- 2013 (di seguito denominato POR FSE), con l'Obiettivo specifico "Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione" - in piena coerenza con le indicazioni del Consiglio di Lisbona - assegna alla valorizzazione delle risorse umane operanti nelle cosiddette aree professionali *knowledge intensive* un ruolo preminente all'interno della più ampia politica che mira a coniugare sviluppo economico e coesione sociale. Tale priorità d'intervento assume un particolare rilievo strategico in un periodo accompagnato da manifestazioni di crisi economica come l'attuale, in cui le opportunità di emergere da una condizione di recessione dipendono in misura significativa dalla capacità delle imprese, di un determinato territorio, nel proporsi sul mercato con beni e servizi altamente innovativi, in grado di catalizzare la domanda e vincere le sfide competitive proposte dalla globalizzazione. Un impegno che, in una condizione di risorse finanziarie scarse, deve necessariamente, ancor più che nel passato, vedere un ampio e significativo coinvolgimento relazionale del tessuto produttivo con le università ed i centri di ricerca su progettualità condivise, finalizzate ad innescare processi virtuosi di crescita basati sul bene conoscenza. Questa area di intervento, stando a quanto emerge dalle esperienze e dalla letteratura in materia, affida alla formazione e/o all'inserimento in impresa di figure professionali altamente qualificate un ruolo fondamentale. È questa, infatti, la modalità che si è, sinora, dimostrata come la più efficace nel traghettare e adattare, anche in settori produttivi tradizionali, saperi e tecnologie di frontiera contribuendo, così, a diffondere conoscenza

competitiva.

Si tratta, pertanto, di incidere sulla qualità del capitale umano esistente sul territorio della Regione Siciliana facendo perno su un'azione in grado di sviluppare reti di relazioni informative e formative tra l'articolato e ricco sistema di produzione, diffusione e trasferimento di conoscenza che lo caratterizza.

In questo ambito di priorità strategica, la Regione Siciliana intende identificare un soggetto che, nell'assumere ruolo e funzioni di Organismo Intermedio - di seguito OI - si faccia carico, così come previsto agli artt. 42 e 43 del Regolamento (CE) 1083/2006, della gestione di una Sovvenzione globale ("SG") attraverso cui promuovere e finanziare interventi che, facendo leva sul miglioramento qualitativo e sull'inserimento occupazionale dei lavoratori del settore della ricerca e dell'innovazione, possano contribuire - secondo un modello di rete - a valorizzare, rafforzare ed ulteriormente sviluppare, nel territorio regionale, i rapporti tra utilizzatori di conoscenze e produttori di conoscenze.

È opportuno evidenziare come l'attuazione di un servizio di questa natura determini il coinvolgimento di diversi attori e l'insorgere di una serie di flussi informativi e di rapporti fra di essi che costituiscono condizione essenziale per il funzionamento corretto e coerente del servizio. Si tratta di relazioni che necessariamente investono, oltre al soggetto affidatario del servizio, l'amministrazione regionale, con particolare riferimento all'Autorità di Gestione ("AdG"), ma anche le ulteriori Autorità previste dalla normativa comunitaria per l'attuazione del POR FSE, quali l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di *Audit*.

La SG e le Misure per la cui attuazione la stessa è attivata sono adottate sulla base delle seguenti disposizioni:

1. Reg (CE) 1083/06 in materia di fondi strutturali (il "Regolamento Fondi Strutturali");
2. Reg. (CE) 1828/2006 recante disposizioni di attuazione del Regolamento Fondi (il "Regolamento di attuazione Fondi Strutturali");
3. Regolamento (CE) n. 1998/2006, in materia di aiuti *de minimis* (il "Regolamento *de minimis*");
4. Regolamento (CE) n. 800/2008 (il "Regolamento 800");
5. DPR del 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUIR");
6. D.L. 29.11.2008 n. 185 e successive modifiche ed integrazioni (il "DL 185");
7. D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni (il "DL 269");
8. D.lgs. 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni (il "D.Lgs.181").

Articolo 1 Premesse e Definizioni

1. Ai fini del presente capitolato di appalto si applicano le seguenti definizioni:
 - a. "AdA": l'Autorità di *Audit* del POR FSE;
 - b. "AdC": l'Autorità di Certificazione del POR FSE;
 - c. "AdG": l'Autorità di Gestione del POR FSE;
 - d. "Amministrazione": l'amministrazione regionale siciliana, in particolare l'Assessorato regionale al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione professionale ed Emigrazione - Dipartimento Regionale Formazione Professionale, amministrazione aggiudicatrice della presente gara d'appalto;
 - e. "Aggiudicatario" o "Appaltatore": il soggetto che risulterà aggiudicatario dell'appalto;
 - f. "Allegato": l'allegato tecnico al Capitolato, contenete la descrizione delle Misure;
 - g. "Capitolato": il presente capitolato speciale d'appalto;
 - h. "Codice Appalti": il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - i. "Comitato": il comitato d'indirizzo e monitoraggio di cui all'art. 5 del Capitolato;
 - j. "Contratto": il contratto che sarà stipulato in esito alla procedura di aggiudicazione con l'Aggiudicatario, per l'affidamento del Servizio nel cui ambito si definiscono anche le modalità di gestione delle risorse della SG in conformità con il regolamento Fondi Strutturali;
 - k. "Disciplinare": il disciplinare di gara relativo alla presente procedura di aggiudicazione;
 - l. "Linee": le diverse linee di attività previste dall'art. 3 del Capitolato, singolarmente riferite come "Linea 1", "Linea 2" e "Linea 3";
 - m. "Misure": le misure d'intervento della SG, come dettagliatamente descritte nell'Allegato;
 - n. "Offerenti" o "Offerente": i partecipanti alla gara per l'affidamento del Servizio;
 - o. "OI": organismo intermedio per la gestione della SG, che coinciderà con l'Aggiudicatario;
 - p. "POR FSE": il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo dell'Obiettivo Convergenza della Regione Siciliana per il periodo 2007- 2013;
 - q. "Servizio": il servizio di gestione della SG a favore dello sviluppo delle conoscenze e

competenze delle risorse umane operanti nell'area della ricerca e dell'innovazione, in attuazione dell'Obiettivo specifico *“Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione”* del POR FSE, affidato con la presente procedura di aggiudicazione;

r. “SG”: sovvenzione globale ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento Fondi.

2. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del Capitolato.

Articolo 2 **Oggetto dell'appalto**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento, all'OI che risulterà Aggiudicatario, del Servizio.
2. Il Servizio rientra nell'ambito dell'Asse VI – *“Assistenza tecnica”*, Obiettivo specifico n): *“Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei Programmi Operativi attraverso azioni e strumenti di supporto”*.
3. Le operazioni che sostanziano la SG si riferiscono a quanto previsto dal POR FSE negli Assi IV – *“Capitale umano”* - Obiettivo specifico l) *“Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione”* e V – *“Transnazionalità e interregionalità”*, Obiettivo specifico m): *“Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche”*.
4. La durata dell'appalto decorre a partire dalla data di stipula del Contratto al 30 giugno 2014.
5. L'appalto non può essere frazionato. L'offerta tecnica, pena l'esclusione, deve tenere chiaramente in considerazione le indicazioni relative alle Misure della SG di cui all'Allegato.

Articolo 3 **Articolazione del Servizio**

1. Il Servizio è articolato su tre principali Linee, strettamente interrelate:

- a. Linea 1: attuazione e controllo;
- b. Linea 2: monitoraggio e valutazione;
- c. Linea 3: promozione ed animazione territoriale.

Attraverso le suddette Linee, l'Appaltatore deve garantire la realizzazione delle attività relative alle Misure della SG, dettagliatamente descritte all'Allegato, attraverso la gestione di risorse complessive pari a € 46.980.600,00 (euro quarantaseimilioninovecentoottantamilaseicento/00), da erogarsi secondo le condizioni previste dalle singole Misure.

L'Offerente, che si propone come OI, deve dettagliare, in un apposito progetto da presentare in sede di offerta, articolato secondo le tre Linee suddette, redatto come meglio specificato nel Disciplinare, le modalità di esecuzione del Servizio. In particolare, devono essere evidenziate, da un lato, le funzioni tecniche necessarie ad accompagnare e sostenere le azioni da realizzare e, dall'altro, le funzioni di carattere amministrativo e finanziario che consentono la gestione del Servizio ed i rapporti con l'AdG.

2. **Linea 1: attuazione e controllo.** L'Offerente, nell'offerta tecnica, deve descrivere modalità, procedure e strumenti che intende adottare per l'attuazione e il controllo della SG. In particolare, con riferimento a ciascuna delle Misure, l'Offerente dovrà descrivere nella propria offerta tecnica le modalità che seguirà, ove risultasse aggiudicatario, per svolgere le seguenti attività:

- a. redazione di disciplinari dettagliati recanti le condizioni e modalità di attuazione delle singole Misure, in coerenza con l'Allegato e con le fonti normative richiamate in premessa;
- b. preparazione ed emanazione di appropriati avvisi pubblici - che, ferma restando la possibilità di ricorrere a varie forme di pubblicizzazione, devono obbligatoriamente essere pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione - volti all'individuazione:
 - dei destinatari delle borse, indennità e contributi attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica che garantiscano i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;
 - di imprese con sede legale e unità produttiva di riferimento sul territorio regionale, interessate a sviluppare attività di ricerca congiunte con università/centri di ricerca e, ove necessario, anche ad ospitare i borsisti;
- c. adozione di appropriate modalità di selezione per l'assegnazione delle borse, indennità e/o contributi

attraverso l'adozione di criteri che, rispondenti a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE, possono anche prevedere – oltre alla valutazione di titoli predeterminati – anche il ricorso a prove d'esame;

- d. assegnazione delle borse, delle indennità e dei contributi all'inserimento lavorativo previsti dalla SG nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di attuazione del FSE e di aiuti di Stato, richiamata in premessa;
 - e. predisposizione e applicazione di un'apposita convenzione di sovvenzione per ciascuna borsa e/o contributo assegnato, intesa a regolare i rapporti tra OI, impresa - od organismo di ricerca - e destinatario, da applicare successivamente alla fase di selezione del destinatario e, comunque, prima dell'avvio dell'operazione. Tale convenzione deve prevedere appositi meccanismi di riparametrazione, revoca parziale o totale, nonché restituzione del contributo/borsa, al verificarsi di inadempimenti dei beneficiari, o modifica delle condizioni soggettive od oggettive di applicazione delle Misure;
 - f. gestione amministrativa e finanziaria dei pagamenti ai beneficiari nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali e delle regolamentazioni assunte in materia di FSE da parte della Regione Siciliana, ivi comprese le relative anticipazioni. In questo ambito, è fatto obbligo all'OI di utilizzare un sistema contabile distinto ed una codificazione contabile adeguata che consenta di effettuare i controlli analitici sulle spese sostenute e sui relativi documenti giustificativi. In particolare, l'erogazione dei contributi e delle borse di studio deve avvenire secondo le modalità previste per le singole Misure;
 - g. assolvimento di tutte le formalità - quali comunicazioni, registri, formalità contabili - richieste ai sensi della normativa citata in premessa, comprese le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato;
 - h. predisposizione di specifiche modalità di gestione e di controllo delle azioni finanziate, come previsto dall'art 60 – lett. b – del Regolamento Fondi Strutturali nonché dall'art. 13 del Regolamento di attuazione Fondi Strutturali;
 - i. messa in opera di efficaci modalità di coordinamento, connessione e comunicazione dell'OI con l'AdG e con il relativo Comitato di Sorveglianza del POR FSE.
3. **Linea di attività 2: monitoraggio e valutazione.** L'OI deve assicurare un monitoraggio quali-quantitativo della SG, in linea con gli orientamenti dell'AdG e delle autorità nazionali in materia. In base ai risultati del monitoraggio, l'OI deve predisporre ogni anno una relazione dettagliata sull'avanzamento fisico, finanziario e sull'impatto delle operazioni oggetto della SG, assumendo anche il sistema degli indicatori di realizzazione e risultato del POR FSE. Questa relazione è oggetto di presentazione al Comitato di Sorveglianza del POR FSE in occasione dell'approvazione del Rapporto annuale di esecuzione del POR stesso. L'OI, inoltre, deve accompagnare l'attuazione dell'intervento con una analisi dei punti di forza e di debolezza del sistema dell'alta formazione e ricerca siciliano finalizzato comprenderne le potenzialità in un processo di sviluppo territoriale *knowledge based*, in linea con quanto indicato dal POR FSE e con la rinnovata strategia di Lisbona. Le modalità con cui effettuare tale monitoraggio e le linee guida per la predisposizione delle relative relazioni dovranno essere illustrati dall'Offerente nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
4. **Linea di attività 3: promozione ed animazione territoriale.** L'OI promuove la SG su tutto il territorio della Sicilia, raccordando la propria azione informativa con il piano di comunicazione del POR FSE. Nell'offerta tecnica dovranno essere descritte le modalità di promozione e animazione della SG, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno riguardare:
- a. promozione ed organizzazione di incontri finalizzati alla diffusione di informazioni sulla SG;
 - b. promozione della SG attraverso adeguati strumenti di comunicazione da individuare a cura dell'Offerente, coerentemente con quanto previsto dal Piano di comunicazione adottato dalla Regione Siciliana per l'attuazione del POR FSE e nel rispetto di quanto prescritto dagli art.li 5 e 10 del Regolamento di attuazione Fondi Strutturali;
 - c. coinvolgimento attivo dei diversi attori potenzialmente interessati dalla SG;
 - d. azioni di sensibilizzazione, animazione e coinvolgimento rivolte al sistema dell'alta formazione della ricerca e delle imprese;
 - e. creazione di un sito della SG;
 - f. tutti gli interventi informativi e pubblicitari devono recare i seguenti emblemi:

<p style="text-align: center;">Unione Europea</p>  <p style="text-align: center;">Unione europea Fondo sociale europeo</p>	<p style="text-align: center;">Fondo Sociale Europeo</p> 
<p style="text-align: center;">Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali</p>	<p style="text-align: center;">Regione Siciliana Dipartimento Regionale della Formazione Professionale</p>
 <p style="text-align: center;">MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione</p>	
<p style="text-align: center;">Denominazione OI</p>	
<p style="text-align: center;">Logo OI</p>	

Articolo 4 Corrispettivo del Servizio

1. L'importo a base di gara per la realizzazione del Servizio è di € 4.162.500,00 (euro quattromilionicentossessantaduemilacinquecento/00) IVA esclusa, a valere sull'asse VI del POR FSE.
2. L'Offerente dovrà, nell'offerta economica, a pena di esclusione, indicare l'importo della propria offerta, suddiviso nelle diverse Linee, con i seguenti massimali:
 - a. € 2.700.000,00 (euro duemilionisettecento mila/00), IVA esclusa, per la Linea 1;
 - b. € 562.500,00 (euro cinquecentossessantaduemila cinquecento /00), IVA esclusa per la Linea 2;
 - c. € 900.000,00 (euro novecentomila/00), IVA esclusa, per la Linea 3.

Articolo 5 Comitato

1. Al fine di rendere più efficaci i flussi informativi e i rapporti tra l'OI e l'AdG, è prevista la costituzione e funzionamento di un Comitato di indirizzo e monitoraggio della SG così composto:
 - d. il responsabile dell'AdG, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - e. due rappresentanti dell'Assessorato Pubblica Istruzione e Beni culturali, Dipartimento Pubblica Istruzione;
 - f. due esperti, nel campo della ricerca e mobilità dei talenti, designati dall'AdG di concerto con l'Assessorato Pubblica Istruzione e Beni culturali, Dipartimento Pubblica Istruzione;
 - g. due rappresentanti dell'OI (senza diritto di voto);
 - h. un rappresentante dell'AdG, con funzioni di segreteria del Comitato.
2. I principali compiti del Comitato consistono:
 - a. nell'individuazione di eventuali settori produttivi prioritari nel cui ambito devono essere individuate le imprese ospitanti i borsisti;
 - b. nell'approvazione dei disciplinari, con annessi modelli di dichiarazioni, degli avvisi e dei relativi criteri di selezione, degli schemi di convenzione di sovvenzione, dei modelli di rendicontazione delle sovvenzioni erogate e di ogni altra documentazione necessaria alla gestione della SG predisposta dall'OI sulla base di quanto proposto in sede di offerta;
 - c. nel riesame periodico dello stato degli impegni e della spesa ed eventuale revisione in termini esclusivamente di ripartizione finanziaria della SG tra le Misure;
 - d. nel riesame, eventuale integrazione dei settori disciplinari prioritari d'intervento e revisione delle quote di risorse della SG ad essi dedicati;

- e. nella verifica dello stato di avanzamento delle Linee e degli aspetti concernenti il monitoraggio quali-quantitativo delle operazioni;
 - f. nella verifica delle procedure pubbliche predisposte dall'OI per l'individuazione dei destinatari delle Misure;
 - g. nella condivisione dell'elenco dei destinatari (borse e contributi) selezionati sulla base di procedura pubblica predisposta dall'OI;
 - h. nell'esame - nel caso delle procedure attuate dall'OI per l'individuazione delle imprese - delle strutture di ricerca estere e delle altre strutture ospitanti i destinatari delle Misure;
 - i. nell'esame dei risultati dell'attività di progettazione operativa condotta dall'OI per l'attivazione delle Misure, nonché delle azioni previste nell'ambito della Linea 2.
2. Il Comitato è convocato dal Presidente su iniziativa propria, o su richiesta di almeno due componenti.
 3. Il Comitato si esprime tramite documenti di carattere consultivo, o attraverso decisioni di approvazione. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza.

Articolo 6

Disposizioni relative al gruppo di lavoro

1. Per la realizzazione delle Linee, l'offerta tecnica deve assicurare l'impegno di un apposito gruppo di lavoro stabile la cui composizione minima, a pena d'inammissibilità dell'offerta, deve includere:
 - a. n. 1 (uno) responsabile *senior* dell'intero servizio, con almeno 10 anni di esperienza di responsabilità e coordinamento di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo che interessano lo sviluppo delle risorse umane e/o l'assistenza tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche incaricate della gestione di questo Fondo;
 - b. n. 1 (uno) coordinatore *senior* tecnico-scientifico con almeno 10 anni di esperienza nel campo di interventi nell'area dell'alta formazione di livello universitario e di ricerca, che, nell'arco della sua esperienza professionale, abbia avuto anche responsabilità di coordinamento di progetti promossi e finanziati a valere su risorse del bilancio dell'Unione europea;
 - c. n. 6 (sei) esperti *senior* con esperienza di almeno 5 anni nei seguenti ambiti professionali:
 - 1 (uno) esperto con competenze amministrative, gestionali e di rendicontazione di progetti co-finanziati da fondi strutturali e di analisi e controllo di flussi finanziari;
 - 1 (uno) esperto con competenze in materia di informazione e comunicazione;
 - 1 (uno) esperto con competenze giuridiche anche in materia di disciplina comunitaria sugli aiuti di stato;
 - 1 (uno) esperto in materia di monitoraggio, controllo e valutazione di interventi formativi/ricerca;
 - 1 (uno) esperto nell'ambito della selezione di progetti afferenti lo sviluppo delle risorse umane;
 - 1 (uno) esperto in materia di sviluppo ed analisi dei sistemi e delle basi dati.
 - d. n. 5 (cinque) esperti *junior*, con almeno 1 anno di esperienza, con compiti di supporto.
2. I requisiti minimi suddetti devono risultare immediatamente evincibili dal *curriculum* professionale di ciascun componente.
3. Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti, deve risultare chiaramente l'appartenenza - anche mediante contratti di collaborazione - dei componenti i gruppi di lavoro ai vari soggetti costituenti il raggruppamento e la funzione attribuita a ciascuno di essi.
4. È gradita la previsione di un *board* di direzione e coordinamento tecnico-scientifico composto da esperti nel campo delle materie oggetto d'intervento della SG, di cui almeno uno con esperienza specifica almeno decennale nel campo di programmi e progetti finanziati a valere sul FSE.

Articolo 7

Condizioni di espletamento del Servizio

1. Organizzazione. L'Aggiudicatario dovrà espletare il Servizio con propria organizzazione autonoma. La natura del Servizio presuppone un costante raccordo tra l'OI, l'Amministrazione e il Comitato. In particolare, le condizioni minime che l'OI dovrà garantire per la gestione della SG consistono in:
 - a. disponibilità di almeno una sede fisica nel territorio della Regione Siciliana;

- b. partecipazione alle riunioni del Comitato;
 - c. partecipazione alle attività del Comitato di Sorveglianza del POR FSE;
 - d. partecipazione ad incontri ed eventuali tavoli tecnici e di coordinamento proposti dall'AdG.
2. Informazione e pubblicità. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di attuazione Fondi Strutturali, l'OI deve informare i destinatari che, accettando il finanziamento, essi accettano, al contempo, di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art 7, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento. A norma dell'art. 8, comma 4, del medesimo regolamento, l'OI deve:
 - a. garantire che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento;
 - b. informare in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE;
 - c. assicurare che qualsiasi documento riguardante le operazioni della SG figuri una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dal FSE.
3. Tutela della privacy. Tutti i dati personali di cui la Regione Siciliana venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Gli Offerenti, in sede di offerta, s'impegnano, in caso di aggiudicazione, a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza del Servizio reso siano considerati riservati e come tali trattati.
5. Responsabilità ed obblighi. L'OI è tenuto a conoscere ed applicare la normativa e le procedure approvate dalla Regione Siciliana per l'attuazione del POR FSE, nonché la normativa comunitaria in materia, citata in premessa. Inoltre, è tenuto a far pervenire, alle scadenze previste, i dati di monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali.
6. L'OI è tenuto a dotarsi di un sistema di gestione e controllo che, ai sensi degli art 58 e ss. del Regolamento Fondi Strutturali, preveda:
 - a. la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e controllo e la ripartizione delle funzioni;
 - b. l'osservanza del principio di separazione delle funzioni fra tali organismi;
 - c. procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del POR FSE;
 - d. sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati;
 - e. disposizioni per la verifica dei sistemi;
 - f. sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
 - g. procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
7. Le modalità di gestione delle risorse destinate alla SG saranno disciplinate tramite il Contratto, secondo le modalità di trasferimento di risorse finanziarie a valere su fondi strutturali operate dalla Regione Siciliana, così come disposto dalla L.R. n. 6/2009 art. 45.
8. Aiuti di Stato. L'OI, data la natura delle operazioni previste dalla SG, è tenuto al pieno rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, *pro tempore* vigenti, anche ove non espressamente richiamate nel Capitolato, o nell'Allegato.
9. Protocollo di legalità. In ottemperanza alle disposizioni di cui al Protocollo di legalità stipulato tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, la Regione Siciliana, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l'INAIL, e l'INPS in data 12 luglio 2005 (il "Protocollo"), l'OI deve acquisire le informazioni del Prefetto, di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, ove applicabile nei confronti delle imprese e/o dei soggetti ammessi ai benefici delle Misure e, qualora risultassero nei loro confronti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, deve procedere alla esclusione degli stessi. L'OI è tenuto a dare comunicazione dell'attuazione della procedura di controllo preventivo negli avvisi per l'ammissione ai finanziamenti, predisposti ai sensi del presente Capitolato. Inoltre, l'OI dovrà fare sottoscrivere ai beneficiari delle erogazioni previste dalle Misure, apposita dichiarazione, con la quale gli stessi si impegnano, pena la decadenza dal finanziamento, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
10. Terzietà dell'OI. L'OI, per l'attuazione della SG, assume l'impegno di non presentare, direttamente o indirettamente, richieste di contributo, svolgere attività formativa, avviare progetti o realizzare attività cofinanziate nell'ambito della SG, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 8
Piano di lavoro e tempi di realizzazione

1. Entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di stipula del Contratto, l'Aggiudicatario deve presentare all'Amministrazione un piano di lavoro completo di cronoprogramma e deve avviare le attività descritte nel piano di lavoro entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di comunicazione di validazione del citato piano di lavoro da parte dell'Amministrazione.

Articolo 9
Luogo dell'esecuzione

1. Luogo principale di esecuzione del Servizio è il territorio della Regione Siciliana, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori attività funzionali al Servizio che richiedano la presenza in diverse sedi nazionali ed estere.

Articolo 10
Registro dei beneficiari e dei destinatari

1. L'AdG provvede alla istituzione di un registro dei destinatari che hanno positivamente partecipato alle operazioni relative alle Misure della SG.



ALLEGATO TECNICO

Descrizione delle Misure previste nella SG

L'OI provvede, nell'ambito del Servizio, all'attuazione e gestione delle seguenti Misure.

Misura 1: Borse di ricerca a favore di laureati e/o dottorandi per la realizzazione di progetti di ricerca applicata o di trasferimento tecnologico o di ricerca e sviluppo precompetitivo e di innovazione da condurre d'intesa tra Università/ centri di ricerca e imprese

1. La realizzazione di questa Misura - ove la stessa contempli aiuti alle imprese - rispetta tutte le condizioni di cui al Regolamento *de minimis*.
2. L'importo mensile della borsa è fissato in € 1.100,00 (euro millecento/00) a lordo degli oneri e ritenute vigenti in materia; la borsa può avere una durata massima di 18 (diciotto) mesi, di cui almeno la metà, con continuità almeno mensile, deve essere realizzata presso l'impresa/e coinvolta/e nel progetto di ricerca. La borsa deve prevedere almeno un giorno di riposo settimanale, un impegno di non meno di 5 (cinque) giornate alla settimana per non meno di 6 (sei) e non più di 8 (otto) ore di impegno giornaliero.
3. La borsa non è cumulabile con:
 - a. retribuzioni da lavoro di qualsiasi natura che superino il reddito previsto per il possesso dello stato di disoccupazione di cui al D.Lgs. 181;
 - b. borse di studio di natura pubblica e privata o interventi ad essi assimilabili derivanti da dottorati di ricerca, tirocini formativi, *stage*, *work experience*, ad eccezione di quelle a titolo gratuito, o che non superino i limiti di reddito previsti per il possesso dello stato di disoccupazione, di cui al D.Lgs. 181.
4. Le borse di studio non configurano alcun rapporto di lavoro con le strutture ospitanti. Ai soli fini fiscali, la borsa è assimilata ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, primo comma, lett. c) del TUIR.
5. Le borse sono destinate esclusivamente a soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino:
 - a. inoccupati, disoccupati o in mobilità;
 - b. residenti sul territorio regionale;
 - c. in possesso di diploma di laurea triennale o specialistica o del vecchio ordinamento o di specifico analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e di mobilità, attinenti al progetto di ricerca. Coloro che possiedono il titolo di studio specifico conseguito presso università straniere che non sia già stato dichiarato equipollente alle tipologie di laurea sopra menzionate devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire all'OI la dichiarazione di equipollenza in parola. Detti documenti dovranno essere tradotti in italiano o in inglese e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero o straniere in Italia;

- d. non avere contratto precedenti rapporti di lavoro con le imprese ospitanti, né attivare tali rapporti fino al termine della durata della borsa o, comunque, in assenza di interruzione definitiva della stessa;
 - e. non avere alcun legame di parentela con le persone fisiche che rappresentano la proprietà delle strutture ospitanti;
 - f. possedere una buona conoscenza informatica e padronanza della lingua inglese (certificazione livello PET o assimilabili).
6. L'individuazione dei borsisti deve avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica (avviso) che garantiscano i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Nell'avviso devono essere delineati i criteri per la selezione degli individui aventi titolo ad accedere alla borsa. I criteri di selezione devono obbligatoriamente prevedere - anche in coerenza con quanto approvato nel marzo 2008 dal Comitato di sorveglianza del POR FSE - le seguenti condizioni di priorità:
- a. genere femminile;
 - b. stato di inoccupazione/disoccupazione da più di sei mesi;
 - c. titolo di studio più elevato;
 - d. voto di laurea più elevato;
 - e. ultimo reddito individuale o familiare non superiore a € 35.000,00 (euro trentacinquemila).
7. Il limite massimo di borsisti che possono essere ospitati contemporaneamente in una medesima struttura è il seguente:

Struttura soggetto ospitante	Numero massimo tirocinanti contemporaneamente presenti presso il medesimo soggetto ospitante
Da 1 a 20 dipendenti	2
Da 21 a 50 dipendenti	3
Oltre 50 dipendenti	Quota massima pari al 5% dei dipendenti (con arrotondamento verso l'alto a partire dal decimale "5"), ma comunque non superiore ad 8.

8. Le modalità erogazione delle borse di studio devono prevedere, a fronte di una anticipazione del 15% (quindici per cento), erogazioni successive a cadenza bimestrale fino alla conclusione del periodo, da concedersi a seguito di verifica dell'impegno svolto dal borsista. L'anticipazione del 15% (quindici per cento) è compensata sull'ultimo pagamento bimestrale della borsa.
9. La borsa copre, altresì, l'assunzione degli oneri delle polizze RC e delle polizze che coprono il rischio di infortuni nelle strutture ospitanti (università e/o centro di ricerca, impresa) per un ammontare non superiore a € 120,00 (euro centoventi/00). Eventuali maggiori oneri sono a carico delle strutture ospitanti.
10. Deve essere previsto un intervento di tutoraggio assicurato dal personale docente e di ricerca, nonché dell'impresa/e coinvolta/e nel progetto. Nel caso del personale docente e/o di ricerca universitario o di centro di ricerca si prevede un impegno per questa attività non superiore alle 40 (quaranta) ore mensili, con il riconoscimento di una indennità pari a € 20,00 (euro venti/00) per ogni ora di impegno certificata. Nel caso del personale delle imprese impegnato nel tutoraggio, esclusivamente nei periodi trascorsi dal borsista in impresa, si riconosce un impegno massimo di 20 (venti) ore mensili ed un'indennità di € 20,00 (euro venti/00) per ogni ora di impegno certificata. L'effettivo impegno dei *tutor* - universitari o del centro di ricerca o dell'impresa - deve essere documentato e descritto su apposita strumentazione predisposta dall'OI.
11. Possono essere designati come strutture ospitanti - a seguito di procedura ad evidenza pubblica - sia organismi di ricerca ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1) del Regolamento 800, sia imprese che rientrano nella definizione di piccola o media impresa ai sensi dell'allegato 1 del suddetto Regolamento.
12. Sono, in ogni caso, escluse le imprese:
- a. attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - b. attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE;
 - c. attive nel settore carboniero;
 - d. in difficoltà ai sensi delle definizioni comunitarie applicabili.
13. La concessione degli aiuti è sottoposta alla verifica del rispetto delle norme relative al cumulo degli aiuti *de minimis*.
14. Sono esclusi, in ogni caso, gli aiuti destinati:
- a. ad attività connesse all'esportazione o condizionati all'impiego preferenziale dei prodotti

- interni rispetto a quelli d'importazione;
 - b. all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada.
15. Ove le strutture ospitanti siano imprese, l'importo cumulato delle borse erogate a borsisti ospitati dalla stessa struttura, compreso l'importo delle assicurazioni di cui al punto 9 del presente articolo e del compenso alla formazione di cui al punto 10 del presente articolo non potrà superare l'importo massimo di € 200.000 (euro duecentomila/00) su tre anni, per impresa.
 16. L'impresa, all'atto della presentazione della domanda, deve rilasciare le relative dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, secondo i modelli predisposti dall'OI, attestanti la sussistenza delle condizioni previste per beneficiare del regime di aiuti, in particolare riguardo a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto nel triennio rilevante.
 17. I rapporti tra OI, università e/o centro di ricerca, impresa e borsista devono essere regolati da un'apposita convenzione sottoscritta dalle parti successivamente alla fase di selezione del destinatario della borsa e comunque prima dell'avvio dell'intervento.
 18. Per questa Misura, la dotazione della SG è pari a € 5.918.400,00 (euro cinquemilioninovecentodiciottomilaquattrocento/00) a valere sull'Asse IV – Capitale Umano- Obiettivo specifico L – categoria di spesa 74.
 19. Nell'ambito della durata della SG, l'OI deve assicurare almeno tre cicli di offerta delle borse di studio, l'ultimo dei quali dovrà necessariamente concludere le operazioni di selezione ed assegnazione entro una data compatibile con l'obbligo, per l'OI, di chiudere il Servizio entro il 30 giugno 2014.

Misura 2: contributi per favorire il rientro di lavoratori altamente qualificati di nazionalità italiana residenti all'estero da almeno 5 anni in posizione di occupato presso organismi di ricerca e/o formazione

1. La realizzazione di questa Misura - ove la stessa contempli aiuti alle imprese - rispetta tutte le condizioni di cui al Regolamento *de minimis*.
2. I beneficiari dell'aiuto sono le imprese e/o i centri di ricerca, le scuole di dottorato e le università pubbliche o private, purché legalmente riconosciute, localizzate nella Regione Siciliana che assumono un lavoratore di nazionalità italiana in possesso delle caratteristiche riportate al successivo paragrafo 7.
3. Sono, in ogni caso, escluse le imprese:
 - a. attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - b. attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE;
 - c. attive nel settore carboniero;
 - d. in difficoltà ai sensi delle definizioni comunitarie applicabili.
4. La concessione degli aiuti è sottoposta alla verifica del rispetto delle norme relative al cumulo degli aiuti *de minimis*.
5. Sono esclusi, in ogni caso, gli aiuti destinati:
 - a. ad attività connesse all'esportazione o condizionati all'impiego preferenziale dei prodotti interni rispetto a quelli d'importazione;
 - b. all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada.
6. I beneficiari, all'atto della presentazione della domanda, dovranno rilasciare le relative dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, secondo i modelli predisposti dall'OI, attestanti la sussistenza delle condizioni previste per beneficiare del regime di aiuti, in particolare riguardo a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto nel triennio rilevante.
7. Il contributo può essere erogato esclusivamente per l'assunzione di individui che:
 - a. siano in possesso di diploma di laurea in ingegneria, architettura, fisica, matematica, chimica, geologia, biologia, informatica, scienza dell'informazione, medicina, scienze statistiche, scienze agrarie, economia, *management* del vecchio ordinamento, specialistica o magistrale rilasciato da una università italiana, o di specifico analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e di mobilità. Coloro che possiedono un titolo di studio specifico conseguito presso università straniere che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire all'OI la dichiarazione

- di equipollenza in parola. Detti documenti dovranno essere tradotti in italiano o in inglese e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero o straniere in Italia;
- b. non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro con i soggetti destinatari del contributo;
 - c. non abbiano alcun legame di parentela con le persone fisiche che rappresentano la proprietà delle strutture richiedenti il contributo;
 - d. abbiano una esperienza lavorativa *post studi* universitari almeno settennale nel campo della ricerca e/o del trasferimento/adattamento di tecnologie, esperienza che si riduce al quinquennio nel caso di individui in possesso di dottorato di ricerca;
 - e. siano residenti all'estero da almeno tre anni per motivi di studio/lavoro.
8. L'individuazione dei beneficiari del contributo deve avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica (avvisi), che garantiscano i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Nell'avviso devono essere delineati i criteri per la selezione dei beneficiari, assumendo quali condizioni di priorità i seguenti elementi:
- a. proposta di contratto a tempo indeterminato;
 - b. proposta di inserimento di un lavoratore con una esperienza lavorativa maturata nel campo della ricerca superiore a quella minima richiesta;
 - c. proposta di inserimento di un lavoratore in possesso di titoli di studio e di ricerca (pubblicazioni) più elevati di quelli minimi richiesti.
9. L'importo del contributo per l'assunzione dei lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto - a tempo indeterminato, a progetto, o a termine - attivato, può essere, al massimo, pari a € 80.000,00 (euro ottantamila/00) per lavoratore. Il contributo massimo che può essere concesso ad un medesimo beneficiario (così come identificati al punto 2 di questa Misura) non può superare € 200.000,00 (euro duecentomila/00) per tutto il periodo di intervento della SG.
10. Il contributo è utilizzabile esclusivamente per i primi due anni di contratto e non può in alcun modo essere cumulato con altri finanziamenti pubblici comunque denominati (comunitari, nazionali, regionali o comunque concessi da enti ed istituzioni pubbliche). In tutti i casi, il contributo deve essere calcolato su un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, successivo all'assunzione. Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato *part time*, l'orario di lavoro non può essere inferiore alle 18 (diciotto) ore settimanali e il corrispondente incentivo previsto per l'assunzione a tempo pieno deve essere ridotto proporzionalmente in ragione delle ore previste dal contratto individuale di lavoro. Nel caso di contratti a progetto, o a termine, la durata minima contrattuale offerta non potrà essere inferiore ai due anni. Si chiarisce che il contributo è comunque cumulabile con quanto previsto dall'art 17, comma 1 del D.L. 185, che ha prorogato il termine per poter usufruire delle agevolazioni fiscali (IRPEF ed IRAP) riguardanti il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero introdotte dal D.L. 269 (cfr. art 3), sempre entro i limiti dei massimali ai sensi del regime di aiuti applicabile.
11. L'erogazione deve avvenire secondo le seguenti modalità:
- a. un primo pagamento pari al 30% (trenta per cento) del totale concesso entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione del lavoratore, previa trasmissione e verifica della copia conforme del contratto di lavoro, ed a fronte di fideiussione a garanzia dell'importo erogato;
 - b. un secondo pagamento di un ulteriore 40% (quaranta per cento) del totale entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del dodicesimo mese successivo alla data di assunzione;
 - c. un terzo pagamento a saldo entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del ventiquattresimo mese successivo alla data di assunzione.
12. I rapporti tra OI e beneficiario dell'aiuto devono essere regolati da un'apposita convenzione sottoscritta dalle parti successivamente alla fase di selezione del lavoratore per la cui assunzione è erogato il contributo.
13. Per questa Misura la dotazione della SG è pari a € 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00) a valere sull'Asse IV – Capitale Umano – Obiettivo specifico L – categoria di spesa 74.
14. Nell'ambito della durata della SG, l'OI deve proporre i contributi secondo una modalità a sportello compatibile con l'obbligo, per l'OI, di chiudere il Servizio entro il 30 giugno 2014.

Misura 3: migliorare l'inserimento nel mercato del lavoro dei dottorandi e dei dottori di ricerca in realtà produttive e/o di ricerca localizzate in Sicilia

1. La realizzazione di questa Misura - ove la stessa contempra aiuti alle imprese - rispetta tutte le condizioni di cui al Regolamento *de minimis*.
2. Questo ambito della SG è dedicato al finanziamento di un percorso finalizzato a favorire l'ingresso dei

dottori di ricerca e/o dottorandi nel mondo produttivo, dei servizi e delle professioni. Nel caso dei dottori di ricerca, il percorso si realizza attraverso un periodo di *stage* in impresa o in centri di ricerca non universitari, di durata compresa tra un minimo di 6 (sei) mesi ed un massimo di 12 (dodici) mesi, con la concessione di una indennità di *stage* di € 10 (euro dieci/00) per ogni ora di presenza in impresa o centro di ricerca, così come dimostrata su apposito registro individuale, con un livello massimo mensile riconosciuto pari a € 1520 (euro millecinquecentoventi/00). Nel caso dei dottorandi, il percorso prevede un periodo di 12 (dodici) mesi di frequenza ai corsi e alle attività di ricerca dell'università presso cui si sta realizzando il dottorato e sei mesi di *stage* in impresa o in centri di ricerca non universitari. L'indennità di frequenza per i dottorandi è pari a € 7 (euro sette/00) per ogni ora di presenza all'università, in impresa o centro di ricerca, così come dimostrata su apposito registro individuale, con un livello massimo mensile riconosciuto pari a € 1200 (euro milleduecento/00). Per quei dottorandi che ricevono già altre forme di contributo, l'indennità è ridotta ad un ammontare sufficiente a coprire la differenza tra quanto percepiscono mensilmente di borsa o altro contributo e la soglia di € 1200 (euro milleduecento/00) mensili.

3. Gli *stage* devono essere realizzati presso imprese con almeno una unità produttiva localizzata nel territorio regionale della Sicilia.
4. L'indennità non è cumulabile con retribuzioni da lavoro, includendo in questo ambito anche gli assegni di ricerca, di qualsiasi natura, che superino il reddito previsto per il possesso dello stato di disoccupazione di cui al D.Lgs. 181. Nello specifico caso dei dottorandi di ricerca, è possibile il cumulo - ai sensi del precedente paragrafo 2, quinto periodo - esclusivamente con borse di studio di natura pubblica e privata assegnate per la frequenza al dottorato di ricerca, ma non con interventi di altra natura, quali tirocini formativi, *stage*, *work experience* ed altre forme di reddito ad essi assimilati.
5. Le indennità di studio non devono configurare alcun rapporto di lavoro con le strutture ospitanti. Ai soli fini fiscali, la borsa è assimilata ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, primo comma, lett. c) del TUIR.
6. Le indennità sono destinate esclusivamente a soggetti che, al momento della presentazione della domanda:
 - a. risultino inoccupati, disoccupati, o in mobilità;
 - b. siano residenti sul territorio regionale;
 - c. siano iscritti da almeno un anno ad un percorso di dottorato o lo abbiano terminato conseguendo il dottorato di ricerca. Possono partecipare, altresì, tutti coloro che sono in possesso dello specifico analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e di mobilità. Coloro che possiedono il titolo di studio specifico conseguito presso università straniere che non sia già stato dichiarato equipollente al dottorato devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire all'OI la dichiarazione di equipollenza in parola. Detti documenti dovranno essere tradotti in italiano o in inglese e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero o straniere in Italia;
 - d. non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro con le strutture ospitanti, né attivino tali rapporti fino al termine della durata della borsa o, comunque, in assenza di interruzione definitiva della stessa;
 - e. non abbiano alcun legame di parentela con la proprietà di persone fisiche delle strutture ospitanti.
7. L'individuazione dei destinatari delle indennità deve avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica (avviso) che garantiscano i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
8. Nell'avviso per l'individuazione dei destinatari devono essere delineati i criteri per la selezione degli individui aventi titolo ad accedere alla indennità. I criteri di selezione devono obbligatoriamente prevedere - anche in coerenza con quanto approvato nel marzo 2008 dal Comitato di sorveglianza del POR FSE - le seguenti condizioni di priorità:
 - a. genere femminile;
 - b. condizione di inoccupazione/disoccupazione da più di sei mesi;
 - c. condizione di reddito individuale/o familiare non superiore a € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00).
9. Il limite massimo di destinatari dell'indennità che possono essere ospitati contemporaneamente in una medesima struttura è il seguente:

Struttura soggetto ospitante	Numero massimo tirocinanti contemporaneamente presenti presso il medesimo soggetto ospitante
Da 1 a 20 dipendenti	2
Da 21 a 50 dipendenti	3
Oltre 50 dipendenti	Quota massima pari al 10% dei dipendenti (con arrotondamento verso l'alto a partire dal decimale "5")

10. Si prevede, oltre all'indennità, l'assunzione degli oneri delle polizze RC e delle polizze che coprono il rischio di infortuni nella struttura ospitante per un ammontare non superiore a € 120,00 (euro centoventi/00). Eventuali maggiori oneri sono a carico della struttura ospitante.
11. Possono essere designati come strutture ospitanti - a seguito di procedura ad evidenza pubblica - sia organismi di ricerca ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1) del Regolamento 800, sia imprese.
12. Sono, in ogni caso, escluse le imprese:
 - a. attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - b. attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE;
 - c. attive nel settore carboniero;
 - d. in difficoltà ai sensi delle definizioni comunitarie applicabili.
13. La concessione degli aiuti è sottoposta alla verifica del rispetto delle norme relative al cumulo degli aiuti *de minimis*.
14. Sono esclusi, in ogni caso, gli aiuti destinati:
 - a. ad attività connesse all'esportazione o condizionati all'impiego preferenziale dei prodotti interni rispetto a quelli d'importazione;
 - b. all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada.
15. Ove le strutture ospitanti siano imprese, l'importo cumulato delle borse erogate a borsisti ospitati dalla stessa struttura, compreso l'importo delle assicurazioni di cui al punto 10 del presente articolo, non potrà superare l'importo massimo di € 200.000 (euro duecentomila/00) su tre anni, per impresa.
16. L'impresa, all'atto della presentazione della domanda, deve rilasciare le relative dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, secondo i modelli predisposti dall'OI, attestanti la sussistenza delle condizioni previste per beneficiare del regime di aiuti, in particolare riguardo a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto nel triennio rilevante.
17. I rapporti tra OI, struttura ospitante e destinatari delle indennità devono essere regolati da un'apposita convenzione sottoscritta dalle parti successivamente alla fase di selezione del destinatario e comunque prima dell'avvio dell'intervento.
15. Per questa Misura, la dotazione della SG è pari a € 12.535.200,00 (euro dodicimilacinquecentotrentacinquemiladuecento/00) a valere sull'Asse IV – Capitale Umano- Obiettivo specifico L – categoria di spesa 74.
16. Nell'ambito della durata della SG, l'OI deve assicurare almeno tre cicli di offerta di percorsi formativi e di *stage*, l'ultimo dei quali dovrà necessariamente concludere le operazioni di selezione ed assegnazione entro una data compatibile con l'obbligo, per l'OI, di chiudere il Servizio entro il 30 giugno 2014.

Misura 4: borse di studio per la frequenza di corsi di alta formazione post laurea magistrale o vecchio ordinamento (master universitari, corsi specialistici, ecc.) offerti da istituzioni universitarie e di ricerca di comprovato prestigio internazionale operanti al di fuori del territorio siciliano.

1. L'obiettivo di questa Misura è quello di sostenere una professionalizzazione di alto livello per i laureati più meritevoli, consentendo loro di frequentare i più importanti corsi *post* laurea universitari offerti in Italia e all'estero e di acquisire il relativo titolo di studio accademico.
2. La realizzazione di questa Misura non prevede aiuti alle imprese.
3. L'importo della borsa copre i costi di iscrizione e di viaggio annuale di a/r dal luogo di residenza all'università di accoglienza in treno o in aereo, ed un importo mensile onnicomprensivo per le spese di studio e di soggiorno fissato pari a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), a lordo degli oneri e ritenute vigenti in materia.
4. A seconda delle caratteristiche dei *Master* a cui ci si iscrive, la borsa può avere una durata minima di 9 (nove) mesi e massima di 24 (ventiquattro) mesi, compreso il tempo necessario per le prove di esame, l'eventuale periodo di tirocinio e di elaborazione dell'eventuale tesi finale per il conseguimento del titolo.

5. La borsa non è cumulabile con:
 - a. retribuzioni da lavoro di qualsiasi natura che superino il reddito previsto per il possesso dello stato di disoccupazione di cui al D.Lgs. 181;
 - b. borse di studio di natura pubblica e privata, o interventi ad esse assimilabili, derivanti da dottorati di ricerca, tirocini formativi, *stage*, *work experience*, ad eccezione di quelle a titolo gratuito o che non superino i limiti di reddito previsti per il possesso dello stato di disoccupazione, di cui al D.lgs. 181.
6. Le borse di studio non devono configurare alcun rapporto di lavoro con le strutture ospitanti. Ai soli fini fiscali, la borsa è assimilata ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, primo comma lett. c) del TUIR.
7. Le borse sono destinate esclusivamente a soggetti che al momento della presentazione della domanda risultino:
 - a. residenti sul territorio regionale da almeno un anno;
 - b. non aver compiuto il 35° (trentacinquesimo) anno di età alla data di presentazione della domanda. Suddetto limite viene innalzato al 40° (quarantesimo) anno, in caso di soggetti occupati;
 - c. in possesso di diploma corso di laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento, conseguita con la votazione non inferiore a voti 105/110. Per i soggetti diversamente abili di cui agli elenchi della L. 68/1999, la votazione minima sarà non inferiore a 98/110. Possono partecipare, altresì, tutti coloro che sono in possesso dello specifico analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e di mobilità. Il titolo conseguito all'estero deve essere corredato da una dichiarazione di una università o da un istituto di istruzione universitaria italiani ovvero da un'autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, che riconosca lo stesso titolo in Italia, con relativa conversione del punteggio conseguito, con riguardo alle scale di valutazione adottate dall'ordinamento universitario italiano, ai sensi della L. n. 148 del 11/07/2002. Coloro che possiedono il titolo di studio specifico conseguito presso università straniere che non sia già stato dichiarato equipollente devono fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di partecipazione alla selezione e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire all'OI la dichiarazione di equipollenza in parola. Detti documenti dovranno essere tradotti in italiano o in inglese e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero o straniere in Italia;
 - d. possedere una buona conoscenza informatica e padronanza della lingua inglese (certificazione livello PET o assimilabili).
8. Le modalità erogazione delle borse di studio devono prevedere, a fronte di una anticipazione del 15% (quindici per cento), erogazioni successive a cadenza bimestrale fino alla conclusione del periodo, da concedersi a seguito di verifica dell'impegno svolto dal borsista. L'anticipazione del 15% (quindici per cento) è compensata sull'ultimo pagamento bimestrale della borsa.
9. L'individuazione dei borsisti deve avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica (avviso) che garantiscano i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Nell'avviso devono essere delineati i criteri per la selezione degli individui aventi titolo ad accedere alla borsa. I criteri di selezione devono obbligatoriamente prevedere - anche in coerenza con quanto approvato nel marzo 2008 dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE - le seguenti condizioni di priorità:
 - a. genere femminile;
 - b. condizione di inoccupazione/disoccupazione da più di sei mesi;
 - c. voto di laurea più elevato;
 - d. ultimo reddito individuale o familiare non superiore a € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00).
10. Per questa Misura, la dotazione della SG è pari a € 15.182.400 (euro quindicimilionicentoottantaduemilaquattrocento/00) a valere sull'Asse IV – Capitale Umano- Obiettivo specifico L – categoria di spesa 74.
11. Nell'ambito della durata della SG, l'OI deve assicurare almeno tre cicli di offerta delle borse di studio, l'ultimo dei quali dovrà necessariamente concludere le operazioni di selezione ed assegnazione entro una data compatibile con l'obbligo, per l'OI, di chiudere il Servizio entro il 30 giugno 2014.

Misura 5: tirocini presso imprese, centri di ricerca, istituzioni pubbliche ed agenzie di sviluppo di riconosciuta qualità e reputazione internazionale operanti al di fuori della Regione Siciliana.

1. La realizzazione di questa Misura - ove la stessa contempli aiuti alle imprese - rispetta tutte le condizioni di cui al Regolamento *de minimis*.
2. Attraverso questa specifica Misura si vuole consentire a giovani laureati di prendere parte ad esperienze di tirocini di ricerca e/o formativi di tipo *learning on the job*, oggetto di specifici accordi stipulati tra organismi operanti nella Regione Siciliana (quali centri di ricerca sia pubblici che privati, università, associazioni imprenditoriali e di categoria, istituzioni pubbliche, imprese, agenzie di sviluppo economico e territoriale) e organismi complementari che operino al di fuori del territorio della Sicilia, con riconosciuta qualità e reputazione a livello internazionale.
3. Le esperienze formative di cui sopra devono essere inserite in accordi e/o programmi di collaborazione per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione.
4. Gli *stage* e/o tirocini formativi devono avere una durata compresa tra un minimo di 6 (sei) mesi ed un massimo di 12 (dodici) mesi. Quest'ultima potrà essere estesa fino per altri ulteriori 12 (dodici) mesi in caso di accordi e programmi stipulati tra università siciliane e organismi di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati allo sviluppo di competenze scientifiche di eccellenza dei giovani ricercatori
5. L'importo mensile della borsa è fissato in € 1500,00 (euro millecinquecento/00), a lordo degli oneri previsti dalla normativa vigente. Per coloro che ricevono già altre forme di contributo, la borsa avrà esclusivamente carattere integrativo per un ammontare inteso eventualmente a coprire la differenza fino a corrispettivo di € 1500,00 (euro millecinquecento/00).
6. La borsa non è cumulabile con retribuzioni da lavoro di qualsiasi natura che superino il reddito previsto per il possesso dello stato di disoccupazione di cui al D.lgs. 181. Nello specifico caso dei dottori di ricerca, la non cumulabilità si estende anche alle borse di studio di natura pubblica e privata o interventi ad esse assimilabili, ad eccezione di quelle a titolo gratuito, o che non superino i limiti di reddito previsti per il possesso dello stato di disoccupazione, di cui al D.lgs. 181.
7. Le borse di studio non devono configurare alcun rapporto di lavoro con le strutture ospitanti. Ai soli fini fiscali, la borsa è assimilata ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, primo comma, lett. c) del TUIR.
8. Le borse sono destinate esclusivamente a soggetti che, al momento della presentazione della domanda:
 - a. siano in possesso di diploma, attinente al progetto di ricerca, di laurea triennale o specialistica, o del vecchio ordinamento, o di specifico analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e di mobilità. Coloro che possiedono il titolo di studio specifico conseguito presso università straniere che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea devono fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di partecipazione alla selezione e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire all'OI la dichiarazione di equipollenza in parola. Detti documenti dovranno essere tradotti in italiano o in inglese e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero o straniere in Italia;
 - b. siano inoccupati, disoccupati, o in mobilità;
 - c. siano residenti sul territorio regionale da almeno un anno;
 - a. non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro con la struttura ospitante;
 - b. non abbiano alcun legame di parentela con la proprietà di persone fisiche delle strutture ospitanti;
 - c. siano in possesso di una buona conoscenza informatica e padronanza della lingua inglese (certificazione livello PET o assimilabili).
9. L'individuazione dei borsisti deve avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica (avviso) che garantiscano i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Nell'avviso per l'individuazione dei destinatari delle borse devono essere delineati i criteri per la selezione degli individui aventi titolo ad accedere alla borsa. I criteri di selezione devono obbligatoriamente prevedere - anche in coerenza con quanto approvato, nel marzo 2008, dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE - le seguenti condizioni di priorità:
 - a. genere femminile;
 - b. condizione di inoccupazione/disoccupazione da più di sei mesi;
 - c. condizione di reddito individuali/o familiare non superiore a € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00);

- d. titolo di studio più elevato;
 - e. voto di laurea più elevato.
10. Le modalità erogazione delle borse di studio devono prevedere, a fronte di una anticipazione del 15% (quindici per cento), erogazioni successive a cadenza bimestrale fino alla conclusione del periodo, da concedersi a seguito di verifica dell'impegno svolto dal borsista. L'anticipazione del 15% (quindici per cento) è compensata sull'ultimo pagamento bimestrale della borsa.
 11. La borsa copre, altresì, l'assunzione degli oneri delle polizze RC e delle polizze che coprono il rischio di infortuni nella struttura ospitante per un ammontare non superiore a € 120,00 (euro centoventi/00), nonché il rimborso delle spese di n. 1 viaggio di andata e ritorno in aereo o treno dal luogo di residenza del borsista al luogo di localizzazione della struttura ospitante.
 12. Possono essere designati come strutture ospitanti sia organismi di ricerca ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1) del Regolamento 800, sia imprese.
 13. Sono, in ogni caso, escluse le imprese:
 - a. attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - b. attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE;
 - c. attive nel settore carboniero;
 - d. in difficoltà ai sensi delle definizioni comunitarie applicabili.
 14. La concessione degli aiuti è sottoposta alla verifica del rispetto delle norme relative al cumulo degli aiuti *de minimis*.
 15. Sono esclusi, in ogni caso, gli aiuti destinati:
 - a. ad attività connesse all'esportazione o condizionati all'impiego preferenziale dei prodotti interni rispetto a quelli d'importazione;
 - b. all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada.
 16. Ove le strutture ospitanti siano imprese, l'importo cumulato delle borse erogate a borsisti ospitati dalla stessa struttura, compreso l'importo delle assicurazioni di cui al punto 11 del presente articolo, non potrà superare l'importo massimo di € 200.000 (euro duecentomila/00) su tre anni.
 17. L'impresa, all'atto della presentazione della domanda, deve rilasciare le relative dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, secondo i modelli predisposti dall'OI, attestanti la sussistenza delle condizioni previste per beneficiare del regime di aiuti, in particolare riguardo a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto nel triennio rilevante.
 18. I rapporti tra OI, università e/o centro di ricerca e/o impresa e borsista devono essere regolati da un'apposita convenzione sottoscritta dalle parti successivamente alla fase di selezione del destinatario della borsa e comunque prima dell'avvio dell'intervento.
 19. Per questa Misura, la dotazione della SG è pari a € 2.575.000,00 (euro duemilionicinquecentosettantacinque/00) a valere sull'Asse IV – Capitale Umano- Obiettivo specifico L – categoria di spesa 74.
 20. Nell'ambito della durata della SG, l'OI deve assicurare almeno tre cicli di offerta delle borse di studio, l'ultimo dei quali dovrà necessariamente concludere le operazioni di selezione ed assegnazione entro una data compatibile con l'obbligo, per l'OI, di chiudere il Servizio entro il 30 giugno 2014.

Misura 6: borse di studio per periodi di studio e ricerca in Sicilia presso università o centri di ricerca o strutture di eccellenza in campo sanitario per giovani di nazionalità straniera in possesso di titolo di laurea di livello equiparabile alla laurea specialistica o del vecchio ordinamento italiano e/o di dottorato di ricerca

1. La realizzazione di questa Misura non prevede aiuti alle imprese.
2. L'OI deve individuare le strutture di ricerca - ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1) del Regolamento 800 - adeguate a ricevere i borsisti di nazionalità straniera, o ad informare e sostenere la domanda di eventuali studenti/ricercatori interessati a trascorrere un periodo di studio/ricerca in università/centri di ricerca della Sicilia. Sulla base di eventuali indicazioni da parte del Comitato, l'individuazione delle strutture di ricerca può fare riferimento ad ambiti di specializzazione predeterminati e funzionali alle esigenze di sviluppo del territorio regionale.
3. L'importo mensile della borsa è pari a € 2.000,00 (euro duemila/00), a lordo delle ritenute previste dalla normativa vigente in materia.

4. La borsa può avere una durata minima di 6 (sei) mesi e massima di 12 (dodici) mesi.
5. La borsa non è cumulabile con:
 - a. retribuzioni da lavoro di qualsiasi natura che superino il reddito previsto per il possesso dello stato di disoccupazione di cui al D.lgs. 181;
 - b. borse di studio di natura pubblica e privata o interventi ad esse assimilabili derivanti da dottorati di ricerca, tirocini formativi, *stage*, *work experience*, ad eccezione di quelle a titolo gratuito, o che non superino i limiti di reddito previsti per il possesso dello stato di disoccupazione, di cui al D.lgs. 181.
6. È previsto il rimborso delle spese di n. 2 viaggi di andata e ritorno in aereo o treno dal luogo di residenza del borsista al luogo di localizzazione della struttura ospitante.
7. L'orario di presenza nella struttura ospitante del borsista non può essere inferiore a 24 (ventiquattro) ore settimanali e superiore al limite dell'orario settimanale a tempo pieno.
8. Le borse di studio non devono configurare alcun rapporto di lavoro con le strutture ospitanti. Ai soli fini fiscali, la borsa è assimilata ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, primo comma, lett. c) del TUIR.
9. Le borse per i giovani di nazionalità straniera sono destinate esclusivamente a individui che:
 - a. siano in possesso di titolo di studio equivalente al diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento;
 - b. abbiano una elevata padronanza della lingua inglese (certificata) e una buona conoscenza informatica. La conoscenza della lingua italiana, sebbene non richiesta obbligatoriamente, rappresenta un fattore preferenziale.
10. L'individuazione dei borsisti deve avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica (avviso) che garantiscano i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Nell'avviso per l'individuazione dei borsisti devono essere delineati i criteri per la selezione degli individui aventi titolo ad accedere alla borsa. I criteri di selezione devono obbligatoriamente prevedere - anche in coerenza con quanto approvato, nel marzo 2008, dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE -, le seguenti condizioni di priorità:
 - a. genere femminile;
 - b. titolo di studio più elevato;
 - c. voto di laurea più elevato.
11. È previsto un limite massimo di 3 (tre) borsisti che possono essere ospitati contemporaneamente in una medesima struttura.
12. Le modalità erogazione delle borse di studio devono prevedere, a fronte di una anticipazione del 15% (quindici per cento), erogazioni successive a cadenza bimestrale fino alla conclusione del periodo, da concedersi a seguito di verifica dell'impegno svolto dal borsista. L'anticipazione del 15% (quindici per cento) è compensata sull'ultimo pagamento bimestrale della borsa.
13. I rapporti tra OI, università e/o centro di ricerca e borsista devono essere regolati da un apposito disciplinare sottoscritto dalle parti successivamente alla fase di selezione del destinatario della borsa e comunque prima dell'avvio dell'intervento.
14. Per questa Misura, la dotazione della SG è pari a € 6.768.800,00 (euro seimilioni settecentosessantaotto mila ottocento /00) a valere sull'Asse V – Transnazionalità e interregionalità, Obiettivo specifico M – categoria di spesa 80 –.
15. Nell'ambito della durata della SG, l'OI deve assicurare almeno tre cicli di offerta delle borse di studio, l'ultimo dei quali dovrà necessariamente concludere le operazioni di selezione ed assegnazione entro una data compatibile con l'obbligo, da parte dell'OI, di chiudere il Servizio entro il 30 giugno 2014.

Le aree disciplinari/settori prioritarie in cui sono erogate le borse di studio ed i contributi all'assunzione, sono - a titolo esclusivamente indicativo e da verificare con i soggetti più rappresentativi del sistema universitario e della ricerca siciliana - le seguenti:

- ingegneria, matematica, fisica, informatica, chimica, geologia, scienze marine; biologia, biomedicina, biotecnologie, statistica, per il 35% (trentacinque per cento);
- medicina, architettura, pianificazione urbana, economia, scienze turistiche, *management*, scienze naturali, scienze agrarie e veterinarie, per il 35% (trentacinque per cento);
- scienze umanistiche e lingue, per il 7% (sette per cento);
- diritto, scienze sociali, scienze della comunicazione e dell'informazione, per il 16% (sedici per cento);
- beni artistici (con particolare attenzione sulle tecnologie per la protezione, il mantenimento e

l'ottimizzazione delle risorse storiche ed archeologiche) e culturali (incluse la musica e il *design*), per il 7% (sette per cento).

La ripartizione delle risorse finanziarie tra le sei Misure della SG sopra indicate e le quote per aree disciplinari su cui sono erogati contributi e borse possono essere riviste e modificate in corso di attuazione della SG dal Comitato, in funzione degli andamenti di impegno e spesa della SG stessa e/o di esigenze e fabbisogni che potranno emergere nel periodo d'intervento considerato.